

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

135.

SITZUNG

9-7-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 31:

« Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto in provincia di Bolzano »

pag. 4

Disegno di legge n. 62:

« Modificazione della denominazione della frazione di « Masi di Lasino » del comune di Lasino in provincia di Trento in quella di « Pergolese »

pag. 12

Disegno di legge n. 93:

« Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti dell'agricoltura »

pag. 15

Disegno di legge n. 101:

« Provvidenze a favore della cooperazione »

pag. 21

Disegno di legge n. 119:

« Partecipazione della Regione alla Società per azioni Idrovia Ticino-Mincio »

pag. 32

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 31:

« Benennung der Fraktion Ferrara-Schmieden der Gemeinde Sexten in der Provinz Bozen »

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 62:

« Änderung der Benennung der Fraktion « Masi di Lasino » der Gemeinde Lasino in der Provinz Trient in « Pergolese »

Seite 12

Gesetzentwurf Nr. 93:

« Ermächtigung der Ausgabe von 20 Millionen lire für Forschungen und Versuche zur Konservierung der landwirtschaftlichen Produkte »

Seite 15

Gesetzentwurf Nr. 101:

« Hilfsmaßnahmen für das Genossenschaftswesen »

Seite 21

Gesetzentwurf Nr. 119:

« Beteiligung der Region an der Aktiengesellschaft für den Schiffahrtskanal Ticino-Mincio »

Seite 32

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 20.6.1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunicazioni:

Sono state viste dal Commissario del Governo e trasmesse al Presidente della Giunta regionale per la promulgazione, le seguenti leggi:

legge regionale n. 17 - Programma pluriennale per la esecuzione di opera di pubblica utilità;

legge regionale n. 18 - Contributo della Regione per la costruzione in Rovereto di un centro di soggiorno specializzato per mutilati e invalidi di lavoro;

legge regionale n. 19 - Concessione di contributi per la costruzione di impianti turistico-sportivi;

legge regionale n. 20 - Garanzia della Regione per un mutuo di lire 1 miliardo che l'azienda elettrica consorziale delle città di Bolzano e Merano assumeranno per il finanziamento dell'impianto idroelettrico del Senales.

E' stato invece rinviato il disegno di legge n. 81: « Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale ».

Sono stati presentati i seguenti nuovi disegni di legge: norme a favore dei sanitari ospedalieri della Regione; associazione della Regione all'istituto trentino di cultura; autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 11; autorizzazione di un impegno di lire 20 milioni per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 10.

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni e interpellanze:

interrogazione del consigliere Benedikter all'Assessore dell'economia montana sulla costituzione di consorzi di bonifica nei territori montani della Regione;

interrogazione del consigliere Canestrini all'Assessore igiene e sanità sul servizio di recapito della cassa mutua provinciale di Ala;

interrogazione del consigliere Nicolodi all'Assessore all'industria sul licenziamento di operai occupati presso la miniera di Predoi;

interrogazione del consigliere Vinante all'Assessore alle foreste sulla stalla sociale di Predazzo;

interrogazione del consigliere Nardin al Presidente della Giunta sulla istituzione di un ente regionale di sviluppo agricolo quale strumento della politica agraria della Regione, e sulla liquidazione dell'Ente nazionale Tre Venezie, sulla indizione di due conferenze provinciali dell'agricoltura;

interrogazione del consigliere Nardin all'Assessore della sanità sull'esercizio di farmacia a iniziativa dei comuni e dei consorzi dei comuni;

interpellanza del consigliere Nardin al Presidente della Regione sulla possibilità di recupero del credito obbligazionario della Regione verso la FIR;

interrogazione del consigliere Corsini al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore enti locali sulla discussione in Consiglio del disegno di legge sulla separazione di Taio.

Iniziamo la trattazione dell'ordine del giorno.

Disegno di legge n. 31: *Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto in provincia di Bolzano* ».

La parola all'Assessore Bertorelle per la relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Il centro abitato posto a sud del capoluogo del Comune di Sesto in provincia di Bolzano, costituente frazione a se stante, che nella terminologia tedesca è denominato « Schmieden », nella terminologia italiana viene variamente indicato con la denominazione di « Ferrara » — « Fucine » — « Fabbri », dando luogo a comprensibili confusioni, equivoci e contestazioni.

Conseguentemente il Consiglio comunale di Sesto con deliberazione n. 45 del 19 luglio 1960, adottata ad unanimità dei quindici suoi componenti, ha rilevato la necessità di promuovere il provvedimento previsto dall'art. 266 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, per la determinazione ufficiale della denominazione della predetta frazione in quella di « Ferrara-Schmieden », denominazione già usata nelle varie pubblicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Su tale delibera la Giunta provinciale di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole in data 25 agosto 1960 n. 25058/7293.

Nel caso in esame sussiste la premessa di cui all'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 (voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune) per poter proporre al Consiglio regionale la determinazione della denominazione di che trattasi, senza dar luogo all'indizione del referendum, come previsto dall'ultimo comma del citato articolo.

In conseguenza di quanto sopra la Giunta regionale ha deliberato

- di esprimere parere favorevole sulla domanda del Comune di Sesto in provincia di Bolzano circa la determinazione della denominazione della frazione di « Ferrara » nel testo italiano e di « Schmieden » nel testo tedesco;
- di proporre a codesto On.le Consiglio regionale che non si dia luogo al referendum, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950 n. 16, avendo il Consiglio comunale interessato adottata la deliberazione di competenza ad unanimità dei propri componenti ed ha approvato l'allegato disegno di legge regionale che viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto in provincia di Bolzano ».

Articolo unico

« La denominazione della frazione sita a sud del capoluogo del Comune di Sesto in provincia di Bolzano è determinata in quella di « Ferrara » nel testo italiano ed in quella di « Schmieden » nel testo tedesco ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la relazione della Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame questo disegno di legge nelle sedute dell'1 febbraio e del 20 giugno 1963.

La materia ha sollevato ampia discussione avendo alcuni Commissari fatto presente che la competenza a modificare la denominazione delle frazioni appartiene alla Provincia a sensi dell'art. 11 dello Statuto, trattandosi di toponomastica.

Le frazioni infatti sono, come afferma la sentenza n. 61 del 24 novembre 1958 della Corte Costituzionale, « mere entità di fatto », come lo sono le vie e le piazze; ad esse quindi non è riferibile in alcun modo l'art. 7 dello Statuto che stabilisce la competenza della Regione a modificare la denominazione dei Comuni.

A conclusione dell'esame, la Commissione all'unanimità ha espresso parere negativo per le ragioni sopra esposte.

PRESIDENTE: E' stata sollevata la questione della competenza da parte della Commissione, che ha espresso all'unanimità parere negativo, per le ragioni sopra esposte. Che cosa dice la Giunta?

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, ci sono stati tre precedenti in materia; d'accordo, l'argomento non è di quella importanza che si può pensare, che hanno altre leggi, però il fondo della questione consiste in una diversa interpretazione delle norme di legge, per cui, da una parte la Regione esercita la sua competenza, ritenendola chiaramente rientrante nel proprio alveo, dall'altra, i consiglieri regionali ritengono che la competenza rientri nelle attribuzioni delle province, sotto l'aspetto della toponomastica.

I casi sono tre: uno, quello che stiamo esaminando; un altro, quello che riguarda una frazione di Masi di Lasino, che viene subito dopo, e il terzo è quello che è stato già sottoposto all'esame del Consiglio, quella legge che è stata poi modificata, vi ricordate, che ad un certo momento, per superare — io avevo i miei dubbi — ma per superare quella questione che riguardava la competenza, si è ricorsi allo stratagemma, di dire, invece di « denominazione », parliamo di costituzione, di riconoscimento della frazione. La legge è stata rinviata dal Governo, il quale ha osservato che le frazioni non hanno un riconoscimento giuridico a parte, ma che sono entità di fatto.

In quella lettera di rinvio — che valore abbia, poi, è da discutere, ognuno lo potrà valutare, peraltro ha il suo valore — si conclude dicendo una cosa che non è stata detta, mi dispiace, alla relazione della Commissione, perchè la Commissione ha ommesso quello che poteva interessare ad una certa tesi, e non quello che

obiettivamente poteva essere detto al Consiglio; si dice: « permane a codesta Regione, il potere determinante, soltanto della denominazione di frazioni o borgate, in base all'art. 7 dello Statuto. Questo a me sembra un chiaro riconoscimento di competenza della Regione. Ora non è che noi dobbiamo farci riconoscere dallo Stato la nostra competenza, ma nella ricerca di quegli elementi che servono a radicare una competenza alla Regione, anche questo ha la sua importanza.

Ora quando si discusse in Consiglio regionale, il disegno di legge concernente la denominazione della frazione di Velon, Comune di Vermiglio, ci fu un colloquio fra la Giunta ed i consiglieri, in particolare tra il sottoscritto e il consigliere Benedikter, sulla interpretazione della norma.

Io devo dire questo: che nessun elemento concreto è emerso in questo periodo, che possa far modificare il pensiero della Giunta.

Per cui la Giunta regionale non può, soltanto perchè sorge una interpretazione, la cui realizzazione poi è molto lontana, perchè in tutto questo periodo non abbiamo certo assistito ad iniziative delle Province, che avrebbero potuto farlo; quando sorge questa opinione, la Giunta regionale dovrebbe, in questo caso, cedere, non tanto per la importanza dell'argomento, quanto perchè si tratta di una questione di competenza, quando la Giunta regionale è convinta che qui la competenza sia della stessa Giunta regionale.

Ora, in Commissione la materia è venuta, ma anche in Commissione ci è stato uno strano susseguirsi di cose. In Commissione, ad un certo momento, venuta in discussione la legge, e riaffermato il punto di vista diverso e della Giunta e di alcuni consiglieri, tra i quali il Presidente della Commissione legislativa, si era arrivati ad una conclusione; si è detto cioè:

teniamo in sospeso questo progetto di legge; le Province svolgeranno quelle iniziative che possono chiarire il problema della competenza.

Il testo è un po' sibillino, vuol dire che esse fanno soltanto una attività di studio, vuol dire che esse fanno degli esperimenti per vedere se, attraverso questi esperimenti, probabilmente di rivendica di competenze, può venire una decisione autorevole, che forse è stata accettata, e dalla Giunta e dai consiglieri, non si sa. Fatto sta che si era deciso, ed io stesso, come Assessore, che non ho alcun interesse di vedere questioni in ballo, nè ho un interesse specifico, se non quello di accontentare le giuste richieste dei cittadini di questo Comune, ho aderito a questa richiesta, ho aderito nel senso di consentire un esame da parte delle Province, un ulteriore esame, che non era potuto, che non era stato fatto in questo frattempo.

Senonchè mi viene detto che il Presidente del Consiglio non ha potuto accettare questo sistema e ha richiesto alla Commissione di procedere.

Sarei lieto di avere conferma di questo, perchè nella pratica del Consiglio non ho trovato motivo, cioè io ho trovato una lettera, con la quale il Presidente della Commissione legislativa, dr. Benedikter, il giorno 6 febbraio fa presenti al Presidente del Consiglio le ragioni per cui ritiene di sospendere l'esame di queste due leggi; poi a voce mi è stato detto che il Presidente non avrebbe accettato questo sistema. Il fatto è che, nonostante io abbia partecipato a moltissime riunioni, tutte le volte che c'erano questioni che mi interessavano, un giorno è stato deciso, sia per Schmieden, sia per l'altra frazione, senza la mia presenza, ed anche di questo me ne devo rammaricare, perchè se si trattano problemi che interessano direttamente un Assessorato, è bene che sia chiamato

l'Assessore, specialmente quando si sa che l'Assessore è sempre qui nelle vicinanze, anche perchè possa dire il suo punto di vista.

Ciò premesso, la questione ritorna in Consiglio, ed io devo ribadire quanto già ho avuto modo di esprimere l'altra volta: la materia rientra tra quella che riguarda l'ordinamento dei comuni, e non tra quella che riguarda la toponomastica. Non è possibile, perchè assurdo dal punto di vista giuridico, arrivare ad una conclusione, per cui la denominazione dei comuni è spettanza della Regione, mentre la denominazione delle frazioni, che sono parti dei comuni, è spettanza delle Province; non è possibile, dico, perchè si tratta dello stesso istituto, non è possibile che nella nostra autonomia si arrivi a questi assurdi: che un organismo approva la denominazione dei comuni, cosa incontestabilmente nella competenza della Regione, ed un altro organismo, la Provincia approva la denominazione delle frazioni. La interpretazione delle norme che riguardano la toponomastica, non essendoci precedenti nel nostro territorio, deve esser fatta sulla scorta delle norme di legge dello Stato, e si guardano le norme di legge dello Stato, si vede che le leggi che trattano la toponomastica, quella del 27 e quella del 23, riguardano strade, monumenti, personaggi contemporanei, piazze, vecchie strade, ecc., e non vi è alcun accenno ai nomi di provincia, di comuni, di frazione.

In sostanza la Giunta ritiene che il legislatore abbia considerato il problema della toponomastica, per quanto riguarda la denominazione dei comuni e delle frazioni, come un accessorio al problema principale, che è quello dell'amministrazione degli enti locali.

Ora non sto a svolgere ulteriori considerazioni, perchè sono state già dette. A nostro parere, la competenza della Regione si basa su chiare, precise norme di legge; e su queste evi-

dentemente si deve insistere, anche se non escludo che (altri elementi ci sono), per esempio in provincia di Bolzano, il riconoscimento e la denominazione di alcune località potrebbero essere svolti meglio dalla Provincia che non dalla Regione, in considerazione del fatto che si tratta di nomi di lingua tedesca, che hanno avuto un'evoluzione durante tutti questi anni. Questo come considerazione di carattere, di ragione, di buon senso; ma il buon senso, noi lo sappiamo, va seguito fino a che coincide con i principi giuridici, contenuti nella legge dello Stato, ed è questo che noi dobbiamo guardare. Ora i casi sono due: o il Consiglio regionale, ritenendo competenza propria, approva queste leggi; in questo caso, uno dei Consigli provinciali, o tutti due, ricorrono alla Corte costituzionale, e viene una decisione; questa sembra la strada più logica e più semplice, se non si è convinti della competenza della Regione.

La strada, viceversa, che si vorrebbe proporre da quei consiglieri che sostengono la competenza della Provincia, dice: lasciamo stare, rivendichiamo come Provincia queste competenze, probabilmente facendo qualche provvedimento di denominazione di strade, e vedremo cosa vien fuori.

La questione, in questo secondo caso, sarebbe molto più lunga e molto più complessa, e quindi il mio consiglio, se posso darlo, è: approviamo queste leggi, uno dei due Consigli ricorra alla Corte costituzionale, ed avremo finalmente una decisione al riguardo.

Badate, noi non ci scandalizziamo, non ci stracciamo le vesti per una cosa di questo genere, però voi lo capite che la questione di competenza, a parte la natura e il merito del fatto, è sempre una questione importante; e come tale va valutata al di fuori del fatto che si tratti di Velon, che si tratti di Fer-

rara-Schmieden od altro. In questo senso io devo anche far presente al Consiglio che i Consigli comunali (si sono espressi), si sono espressi ad unanimità e che noi non abbiamo il diritto, per ragioni di competenza, di protrarre le cose, oltre quello che è il necessario. Abbiamo già fatto aspettare molto; io penso che sia opportuno e giusto che decidiamo, anche se ci sono dei dubbi sulla competenza, dubbi che non ho, ma se qualcuno ha dei dubbi, poi uno dei Consigli provinciali si preoccuperà di fare l'impugnativa della legge regionale davanti alla Corte costituzionale e la cosa sarà chiarita.

La Giunta regionale quindi ritiene di insistere, e doverosamente di insistere, sulla materia dove ritiene di avere argomentazioni sufficienti per sostenere la competenza della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich glaube nicht, daß es zweckmäßig ist, jetzt noch einmal die Auseinandersetzung durchzuführen, die schon einmal über diese Frage der Zuständigkeit mit allen Argumenten für und wider im Regionalrat stattgefunden hat. Ich möchte also davon absehen und mich auf die damaligen Argumente berufen. Ich muß lediglich bestätigen, daß ich als Präsident der Kommission am 6. Februar 1963 dem Präsidenten des Regionalrates einen Brief geschrieben habe, in welchem ich darauf hinwies, daß die Kommission mit Zustimmung des zuständigen Assessor Bertorelle und demnach mit Zustimmung des Regionalausschusses den Beschluß gefaßt hatte, die Behandlung dieser beiden Gesetzentwürfe über die Fraktion Schmieden von der Gemeinde Sexten und die Fraktion Masi di Lasino der Gemeinde Lasino in der Provinz Trient aufzuschieben, um den Provinzen Gelegenheit zu

geben, als Landtag eine Initiative zu ergreifen. Daraufhin habe ich einen Brief des Präsidenten des Regionalrates bekommen, nach dem es nicht zulässig ist, daß die Kommission einen solchen aufschiebenden Beschluß faßt, es sei denn, daß der Regionalausschuß in aller Form die Gesetzentwürfe zurückzieht. Die Kommission hat dann diese Gesetzentwürfe erledigt, nachdem die Diskussion zur Sache in der Kommission bereits abgeführt war und daher nicht erneuert werden mußte. Ich möchte daher nicht weiter darauf eingehen, sondern mich nur mit den Bemerkungen des Assessors zur Sache selber befassen und dazu Stellung nehmen in dem Sinne, daß gerade die Staatsgesetze, d.h. das Kgl. Gesetzdekret vom 29. März 1923 N. 800 uns recht geben. Es heißt in seinem Titel: « Determina la denominazione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi », und in der Präambel heißt es dann: « Sentita la commissione che fu reistituita con il nostro decreto 20 gennaio 1921 con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi e di proporre la denominazione ufficiale dei nomi dei comuni, delle frazioni e delle altre località abitate dei territori predetti ». Wenn schon wäre das ein Beweis, daß unter den offiziellen Begriff Toponomastik sowohl die Gemeinde als auch alle anderen Örtlichkeiten fallen und wenn schon auf Grund des Art. 7 des Autonomiestatuts nur die Gemeinden ausgenommen sind, weil sie Territorialkörperschaften und als solche einer eigenen Gesetzgebung unterworfen sind, die Gemeindeordnung zu gelten hat, die zur Zuständigkeit der Region gehört. Dasselbe gilt für die nachherigen Staatsgesetze, d.h. auch für das Gesetz vom 8. Juni 1949, mit welchem eine ständige Kommission für die « Revisione toponomastica della Carta d'Italia » eingesetzt wird und wo als Vertreter

hinsichtlich der Region nur die Präsidenten der Landesausschüsse von Bozen, bzw. von Trient aufscheinen, nicht aber ein Vertreter der Region. Dasselbe gilt z.B. für das Ministerialdekret vom 10. Juli 1940, welches zum Gegenstand hat: « Riconoscimento del carattere ufficiale per i territori della Provincia di Bolzano ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige ». Auch hier ist die Rede von « toponimi » und in der Präambel heißt es: « Ritenuta la necessità di stabilire per i territori della Provincia di Bolzano la denominazione ufficiale dei toponimi ». Dann heißt es im Dekret: « E' riconosciuto carattere ufficiale usw. ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » und im entsprechenden Verzeichnis sind Gemeinden und Fraktionen sowie andere Örtlichkeiten enthalten. Dies, nur um auf diesen Punkt der Bemerkungen des Herrn Assessors kurz einzugehen. Der Assessor hat gemeint entweder die Landtage oder ein Landtag ficht das Regionalgesetz dann beim Verfassungsgerichtshof an, wodurch die Frage der Zuständigkeit vom Verfassungsgerichtshof geklärt werden kann, oder die Provinzen machen hinsichtlich der Benennung dieser Fraktionen Gesetze. Das letztere würde aber zu viel Zeit brauchen. Ich wäre der Ansicht, daß es nicht gut ist, es jedenfalls politisch nicht zweckmäßig ist, wenn heute zwischen der Region einerseits und einer Provinz andererseits eine Auseinandersetzung vor dem Verfassungsgerichtshof hinsichtlich einer Zuständigkeitsfrage aufgeworfen, wird, weshalb diese Auseinandersetzung vermieden werden sollte. Auf der anderen Seite bin ich auch der Ansicht, daß diese Frage der Benennung der Fraktion Schmieden einerseits und der Fraktion Masi di Lasino andererseits geregelt werden muß. Ich würde beantragen, daß

der Regionalrat den Landtagen einen kurzen Termin setzt, innerhalb welchen die Landtage von Bozen und Trient ein entsprechendes Gesetz verabschieden, um auch dem Umstande Rechnung zu tragen, daß so oder so eine Regelung gemäß dem vorgebrachten Wunsche der Gemeinden erfolgt, obwohl selbstverständlich diese Angelegenheit nicht gerade eine lebenswichtige Angelegenheit ist. Trotzdem sollte der Regionalrat den Landtagen einen Termin setzen. Wir haben das Gesetz, das hinsichtlich der Fraktion « Velon » der Gemeinde Vermiglia im Sulzberg rückverwiesen wurde, verabschiedet, bei dem es sich nicht um die Benennung, sondern um die Anerkennung des Bestehens einer Fraktion gehandelt hat. Es ist, so wie wir alle erwartet hatten, unter Bezug auf ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes rückverwiesen worden, mit dem der Verfassungsgerichtshof hinsichtlich der Fraktionen erklärt, daß es sich zum Unterschied von den Gemeinden um rein tatsächliche Gebilde handelt (entità di fatto), die rechtlich nicht wie eine Gemeinde behandelt werden können. Ich glaube, das ist immerhin ein Umstand der auch zu denken gibt, denn wenn wir davon ausgehen, daß die Gemeinden als politische territoriale Körperschaften eine andere rechtliche Behandlung erfahren als alle anderen Örtlichkeiten, die mehr nur eine de-facto-Existenz führen, dann, glaube ich, gilt das nicht nur für einen Weiler, für eine Häusergruppe, sondern auch für die Fraktionen. Ich glaube dieses Urteil sollte doch zu denken geben, daß man sich nicht wegen dieser Angelegenheit noch einmal in eine Kompetenzausinandersetzung zwischen der Region und Staat einläßt. Das Urteil sollte auch vom Regionalausschuß bedacht werden und deswegen würde ich beantragen, daß den Landtagen eine Frist gesetzt wird. Sollte dann die Zentralregierung diese Landesgesetze mit dem Ein-

wand der Zuständigkeit der Region rückverweisen, dann müssten die Landtage darauf bestehen. Dann wäre aber die Befassung des Verfassungsgerichtshofes nicht auf Veranlassung der Region erfolgt, sondern auf Grund der Behauptung der Zuständigkeit von seiten der Provinzen, was der Sache immerhin ein anderes Gesicht gäbe.

(Non credo che sia opportuno ripetere ora la discussione che si è già svolta qui in Consiglio, con tutti gli argomenti pro e contro, sul problema della competenza. Vorrei dunque tralasciarla e richiamarmi agli argomenti allora citati. Devo solo confermare che, come Presidente della commissione, ho scritto al Presidente del Consiglio regionale una lettera in data 6 febbraio 1963, facendogli presente che la commissione, con l'approvazione dell'Assessore competente dott. Bertorelle e di conseguenza con l'approvazione della Giunta, aveva deciso di rimandare la trattazione dei due progetti di legge riguardanti le frazioni Ferrara-Schmieden del comune di Sesto e Masi Lasino del comune di Lasino in provincia di Trento. Ciò per dar modo alle due Province di prendere un'iniziativa come Consiglio provinciale. In risposta ho avuto una lettera del Presidente del Consiglio regionale in cui si diceva inammissibile che la commissione decidesse un tale rinvio a meno che la Giunta regionale non ritirasse formalmente i disegni di legge. La commissione ha poi concluso, dato che la discussione si era già svolta e non occorreva venisse ripetuta. Non vorrei perciò continuare su questo argomento ma rispondere soltanto alle osservazioni dell'Assessore sullo stesso problema facendo notare che proprio la legge nazionale, ed esattamente il R.D. n. 800 del 29 marzo 1923, ci dà ragione. Il titolo dice infatti: « Determina la denominazione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi »,

ed il preambolo continua: « Sentita la commissione che fu reistituita con il nostro decreto 20 gennaio 1921 con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi e di proporre la denominazione ufficiale dei nomi dei comuni, delle frazioni e delle altre località abitate dei territori predetti ». Se mai questa sarebbe una prova che il concetto ufficiale di toponomastica comprende tanto i comuni quanto tutte le altre località e che, se in base all'art. 7 dello Statuto di autonomia sono esclusi soltanto i comuni in quanto enti territoriali e perciò sottoposti ad una propria legislazione, va applicato l'ordinamento comunale che rientra nelle competenze della Regione. Lo stesso vale per le leggi seguenti, cioè anche per quella dell'8 giugno 1949 con cui fu istituita una commissione permanente per la revisione toponomastica della Carta d'Italia ed in cui sono citati, come rappresentanti della Regione, soltanto i Presidenti dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento, non però quello della Regione. Lo stesso si dica per il decreto ministeriale del 10 giugno 1940, il quale ha per oggetto un « Riconoscimento del carattere ufficiale per i territori della provincia di Bolzano ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige ». Anche qui si parla di toponimo e nel preambolo si dice: « Ritenuta la necessità di stabilire per i territori della provincia di Bolzano la denominazione ufficiale dei toponimi ». Più avanti il decreto dichiara: « E' riconosciuto carattere ufficiale ecc. ai toponimi italiani contenuti nella terza edizione del prontuario dei nomi locali dell'Alto Adige » e nell'indice corrispondente sono contenuti comuni e frazioni come pure altre località. Tutto questo solo come breve riferimento alle osservazioni dell'Assessore su questo punto. L'Assessore ha voluto dire che uno od entrambi i Con-

sigli provinciali impugnano la legge regionale davanti alla Corte costituzionale e che questa potrà poi chiarire il problema della competenza, oppure che le province legiferano in materia di denominazione delle frazioni. La seconda soluzione richiederebbe tuttavia troppo tempo. Io sono del parere che non sia opportuno, in ogni modo non dal punto di vista politico, portare davanti alla Corte costituzionale un contrasto fra la Regione ed una Provincia in un problema di competenze, ragione per cui questo contrasto dovrebbe venire evitato. D'altro lato sono anche del parere che la questione della denominazione della frazione Ferrara-Schmieden e della frazione Masi di Lasino debba essere definita. Proporrei che il Consiglio regionale fissi a quelli provinciali un termine a breve scadenza, entro il quale i due Consigli di Bolzano e di Trento dovranno varare una legge in proposito, anche per tener conto del fatto che la definizione avverrà comunque nel senso dei desideri avanzati dai comuni, anche se naturalmente tutto ciò non è di vitale importanza.

Nonostante ciò il Consiglio regionale dovrebbe fissare un termine ai Consigli provinciali. Noi abbiamo varata una legge, che poi è stata rinviata, riguardante la frazione Velon del comune di Vermiglio in Val di Sole, legge trattante non la denominazione ma il riconoscimento di una frazione.

Questa legge, come del resto ci si aspettava, è stata rinviata con riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale in cui è dichiarato che le frazioni, a differenza dei comuni, sono delle entità di fatto e non possono essere trattate alla stregua di questi ultimi. Credo che questa sia una situazione che dà da pensare perchè se noi partiamo dal fatto che i comuni, come enti politici territoriali, godono di un trattamento giuridico diverso da quello delle altre

località, le quali hanno un'esistenza soltanto de facto, allora credo che questo principio abbia valore non soltanto per una casa o per un gruppo di case ma anche per le frazioni. Credo che la sentenza dovrebbe far pensare, così da non arrischiare per questa faccenda un contrasto di competenze fra la Regione e lo Stato. La sentenza dovrebbe venir ponderata anche dalla Giunta regionale e perciò proporrei che si fissi un termine ai Consigli provinciali: se poi il Governo dovesse respingere queste leggi provinciali con la motivazione della competenza regionale, allora i Consigli provinciali dovrebbero insistere. Il pronunciamento della Corte costituzionale non sarebbe però fatto su iniziativa della Regione ma su un'affermazione di competenza da parte delle Province, il che conferisce alla cosa tutt'altro aspetto).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Vede, consigliere la Giunta regionale non può... così, su due piedi, spogliarsi di una competenza; non è che noi veniamo qui a dire: per noi è indifferente la Regione o la Provincia; (noi veniamo a sostenere una tesi); sarebbe assurdo, che sostenendo una tesi adesso dovessimo accettare che il Consiglio praticamente riconosca che non è competente, e dia via libera alle Province, perchè rivendichiamo la loro competenza. Ho potuto anch'io dimostrare, in base a delle norme concrete, i motivi per i quali è evidente che se si riconoscono i comuni, da parte della Regione, anche le frazioni sono riconosciute. D'altra parte, quando si pensa che tutti questi provvedimenti sono del 1961, — i Consigli comunali hanno deciso ancora due anni fa —, e siamo nel 1963, son passati due anni, come possiamo ora metterci davanti ad un altro iter di lavoro, in base al quale noi as-

segniamo un termine, che per lo meno sarà di tre o quattro mesi, dopodichè le Province fanno la loro legge? La legge può venire rinviata dal Governo, ed allora l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, si va avanti per lo meno un anno e mezzo; mi pare che la via più semplice sia quella che ho proposto io oggi, è qui all'ordine del giorno, è completo in tutte le sue forme, sia l'uno che l'altro, decidiamo. Se poi un Consiglio provinciale riterrà di avere dei dubbi sulla competenza, farà presto ad impugnarlo. Creda che non è questione di opportunità; ci sono stati tanti conflitti fra la Regione e la Provincia di Bolzano, per cui uno più o uno meno, e d'altra parte noi stessi ci siamo messi ormai in quell'ordine di idee, che anche questi conflitti di attribuzione hanno il loro valore, in quanto chiariscono definitivamente, almeno se si crede alla Corte costituzionale, dei problemi che se no sarebbero trascinati per anni e anni, con recriminazione da tutte le parti.

Ora devo dire per esattezza che la legge per Velon era « determinazione della denominazione », non della « costituzione »; è stato lei che ha potuto cambiare poi all'ultimo momento la legge, e ad un certo momento, *pro bono pacis*, — e male abbiamo fatto! — abbiamo accettato quella soluzione, ma la legge presentata dalla Giunta regionale riguardava la denominazione della frazione, non riguardava il riconoscimento della frazione.

Questo tanto per la chiarezza.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

Articolo unico

La denominazione della frazione, sita a sud del capoluogo del Comune di Sesto, in pro-

vincia di Bolzano, è determinata in quella di « Ferrara » nel testo italiano ed in quella di « Schmieden » nel testo tedesco.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Se nessuno prende la parola sull'articolo unico, lo pongo in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

Prego distribuire le schede per la votazione del disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 28 - voti favorevoli 13, voti contrari 12, schede bianche 2.

La legge è approvata. (*)

Passiamo al **disegno di legge n. 62:** « *Modificazione della denominazione della frazione di « Masi di Lasino » del comune di Lasino in provincia di Trento in quella di Pergolese ».*

La parola all'Assessore Bertorelle per la relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Già nel 1948 in occasione di una votazione consultiva, la popolazione della frazione di Masi di Lasino del Comune di Lasino in provincia di Trento, si è espressa con una maggioranza di 118 su 163 votanti favorevole alla modificazione della denominazione di « Masi di Lasino » in quella di « Pergolese » ed in una seconda votazione fra capi famiglia, svoltasi nel 1955, l'esito della precedente è stato confermato in pieno.

La richiesta di modificazione della denominazione si rende necessaria in quanto, l'attuale denominazione dà luogo a frequenti disguidi postali per l'omonimia della frazione con

(*) Vedi Appendice a pag. 37

altre località, ed anche perchè la denominazione « Masi di Lasino » che si riferisce alla situazione di diversi anni fa quando in tale località esisteva solo qualche casolare sparso, non è più adatta perchè ai vecchi masi si sono aggiunte nuove costruzioni ed insieme formano oggi un considerevole agglomerato di costruzioni.

La nuova denominazione « Pergolese » è stata scelta dalla popolazione per ricordare gli sforzi compiuti nel trasformare quella zona, paludosa e ghiaiosa, in ubertosi vigneti tipo « Pergola trentina ».

Conseguentemente il consiglio comunale di Lasino, aderendo alla richiesta dei consiglieri comunali della frazione interessata, con deliberazione n. 11 del 29 marzo 1962, adottata ad unanimità dei 13 consiglieri presenti sui 15 assegnati al Comune, ha rilevato l'opportunità di modificare la denominazione della frazione di « Masi di Lasino » in quella di « Pergolese ».

La Giunta provinciale di Trento in seduta 18 aprile 1962 ha espresso in merito parere favorevole.

Nel caso in esame, sussiste la premessa di cui all'art. 2 della l.r. 7 novembre 1950, n. 16, per poter proporre al Consiglio regionale la modificazione della denominazione di che trattasi, senza dar luogo all'indizione del referendum come previsto dall'ultimo comma del citato articolo.

In conseguenza di quanto sopra, la Giunta regionale ha deliberato:

- di esprimere parere favorevole sulla domanda del Comune di Lasino in provincia di Trento circa la modificazione della denominazione della frazione di « Masi di Lasino » in quella di « Pergolese »;
- di proporre al Consiglio regionale che non si dia luogo al referendum a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della l.r. 7 novembre 1950, n. 16, avendo il consiglio comu-

nale interessato adottata la deliberazione di competenza con una maggioranza superiore ai 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune ed ha approvato l'allegato disegno di legge regionale, che viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI " MASI DI LASINO " DEL COMUNE DI LASINO IN PROVINCIA DI TRENTO, IN QUELLA DI " PERGOLESE " ».

Articolo unico

La denominazione della frazione di " Masi di Lasino " del Comune di Lasino in provincia di Trento è modificata in quella di " Pergolese ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame questo disegno di legge nelle sedute dell'1 febbraio e del 20 giugno 1963.

La materia ha sollevato ampia discussione avendo alcuni Commissari fatto presente che la competenza a modificare la denominazione delle frazioni appartiene alla Provincia, a sensi dell'art. 11 dello Statuto, trattandosi di toponomastica.

Le frazioni infatti sono, come afferma la sentenza n. 61 del 24 novembre 1958 della Corte Costituzionale, « mere entità di fatto »,

come lo sono le vie e le piazze; ad esse quindi non è riferibile in alcun modo l'art. 7 dello Statuto che stabilisce la competenza della Regione a modificare la denominazione dei Comuni.

A conclusione dell'esame, la Commissione all'unanimità ha espresso parere negativo per le ragioni sopra esposte.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Si tratta dello stesso argomento di prima. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 9 favorevoli e 10 contrari...

SEGNANA (D.C.): Chiedo che venga verificata la votazione.

PRESIDENTE: Siamo in votazione. La prego di citare l'articolo del regolamento. E' stata una votazione regolare, non posso ripeterla.

SEGNANA (D.C.): Mi richiamo all'art. 90 del regolamento, in base al quale un consigliere può, subito dopo la proclamazione del risultato di una votazione, chiedere la verifica.

PRESIDENTE: Votiamo ancora una volta: 15 favorevoli e 10 contrari

Articolo unico

La denominazione della frazione di « Masi di Lasino » del Comune di Lasino in provincia di Trento è modificata in quella di « Pergolese ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dichiaro subito che voterò contro questa legge. I nomi delle località, signori della Giunta, sono cose serie che non possono essere create dalla fantasia o dalla poesia; i nomi dei luoghi sono radicati nella storia, nella tradizione, nelle consuetudini delle popolazioni. Non si può trattare così la realtà toponomastica e storica; questi termini hanno un loro significato storico. Questa località si chiamerà Masi di Lasino per tutti i secoli futuri e non ci sarà barba di legge regionale che muterà nella parlata comune quello che è il toponimo sancito dalla tradizione. Quanto, poi, al termine di « Pergolese », ma vi pare che la zona meriti questo termine per le pergole o le viti? Dichiaro che voterò contro perchè non posso tollerare che i termini storici vengano così mutati.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Corsini avrà certo letto la relazione in cui è spiegato il perchè di questa denominazione. Le popolazioni sono d'accordo, la Giunta provinciale ha dato il suo parere favorevole. Esistono, quindi, tutti gli elementi perchè la legge venga approvata. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno; prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 17 - voti favorevoli 12, contrari 5.

Non essendo stato raggiunto il numero legale, in base all'art. 52 del regolamento la seduta è rinviata di un'ora.

(Ore 10.25).

Ore 11.25.

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte zu diesem Gesetzentwurf an den Regionalausschuß einen Antrag stellen. Die Kompetenzfrage ist sehr zweifelhaft und nachdem das erste Gesetz analoger Art durchgegangen ist, wäre es vielleicht ratsam diesen Entwurf, der zeitmäßig-wirklich nicht sehr dringend ist, bis zur Klärung der Kompetenzfrage zurückzunehmen, da ja der Regionalrat sich auch bereithalten wird, bzw. auch die Regierungspartei einverstanden sein wird, daß die Kompetenzfrage durch eine Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof geklärt wird. Wenn der Regionalausschuß einverstanden wäre, daß wir diesen Entwurf so lange verschieben bis die Frage geklärt ist, könnte diese sehr ungünstige Lage im Regionalrate eine gewisse Klärung finden.

(Vorrei fare una proposta alla Giunta su questo disegno di legge. La questione delle competenze è molto dubbia e poichè una prima legge analoga è già stata approvata sarebbe forse consigliabile ritirare il presente disegno di legge, che veramente non riveste nessun carattere di urgenza, fino alla definizione delle competenze. Infatti anche il Consiglio regionale si dimostra disposto, ed anche il partito di maggioranza è d'accordo, a chiarire le sue competenze impugnando la legge davanti alla Corte costituzionale. Se la Giunta accettasse un rinvio finchè la questione fosse chiarita, questa situazione piuttosto sfavorevole per il Consiglio regionale potrebbe in un certo qual modo trovare una soluzione).

PRESIDENTE: Herr Dr. Brugger! Es tut mir sehr leid, aber wir sind mitten in der Abstimmung und können nichts mehr ändern.

(Mi dispiace molto, dott. Brugger, ma siamo ormai in piena votazione non possiamo più fare modifiche).

Siamo in fase di votazione, dobbiamo votare. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 25 - 18 favorevoli, 5 contrari, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 93: « *Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti dell'agricoltura* ».

La parola all'Assessore Dusini per la lettura della relazione della Giunta.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.):

Da parecchio tempo è in corso, a cura di appositi comitati di studio, una serie di prove e di sperimentazioni per la ricerca dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura allo scopo di garantire una remunerazione economica degli stessi, sia negli anni di massima produzione quando il mercato non è in grado di assorbire completamente il prodotto, sia per assicurare almeno un ricavo minimo quando i prodotti non siano commerciabili perchè colpiti dalle calamità atmosferiche.

Il problema non è di facile soluzione e ovunque, in Europa ed in America, sono in corso particolari studi per la ricerca di un sistema di trasformazione che permetta una conservazione senza limiti di tempo, mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche del prodotto.

La cosa è ovviamente di interesse generale.

Ad essa sono interessati sia il settore del commercio che quello dell'agricoltura, di cui in definitiva difende gli interessi. Altrettanto dica-

(*) Vedi Appendice a pag. 38

si del settore industriale, poichè la realizzazione degli impianti di trasformazione rappresenta un investimento di notevole capitale per l'acquisto delle macchine e delle relative attrezzature.

Date queste premesse, si ritiene più che mai opportuno che l'Amministrazione regionale non rimanga assente da questo campo di studio e premetta alla fase di realizzazione (nella quale essa potrà essere direttamente o indirettamente interessata) una fase di ricerca il cui costo si prevede aggirarsi sui 20 milioni circa e che di certo permetterà la scelta degli indirizzi più convenienti.

Poichè presso le due Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura di Bolzano e di Trento si sono già costituiti due appositi sottocomitati per l'esame di queste questioni, sembra opportuno fare in modo che il materiale raccolto ed i suggerimenti pervenuti possano essere tenuti nel debito conto avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle due Camere di Commercio sopradette nonché di quella di altri Enti, Associazioni o Società specializzati in materia.

Il disegno di legge elaborato dalla Giunta regionale risponde pienamente a questo scopo e costituisce un serio tentativo per permettere all'economia agricola e commerciale della Regione di inserirsi sul piano competitivo in quelli che saranno gli sviluppi commerciali conseguenti all'attuazione del Mercato Comune Europeo.

Si pregano pertanto i Signori consiglieri di voler approvare il disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger per la lettura della relazione della Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione.

BRUGGER (S.V.P.): La Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione ha esaminato in più riprese il disegno di legge n. 93, approvandolo infine nella seduta del 14 giugno 1963.

Il provvedimento ha dato luogo ad approfondita discussione, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici dell'esperimento che si intende attuare, sia per quanto riguarda l'aspetto economico dell'iniziativa, che dovrebbe concorrere a sbloccare la pesante situazione determinatasi nel mercato della frutta. Il problema è di poter sfruttare, su una base di vantaggio economico, quella parte del prodotto, che per varie ragioni non può essere immessa sul mercato ad un prezzo remunerativo per il produttore.

La Regione non può sottrarsi all'obbligo di ricercare i mezzi idonei per risolvere questo particolare problema; ed è perciò che la Giunta ha proposto il provvedimento di legge, che ora viene presentato all'esame dell'onorevole Consiglio regionale, con l'approvazione della maggioranza della Commissione legislativa.

Respinta una proposta, intesa ad affidare l'attuazione della legge alle Camere di Commercio di Bolzano e Trento, la Commissione ha accolto invece quella con la quale si stabilisce, all'art. 2, l'intesa con i predetti enti economici. E ciò non già per mancanza di fiducia verso le Camere di Commercio, ma perchè la somma prevista, relativamente esigua, deve essere spesa da un solo ente — in questo caso l'Assessorato regionale — con metodo e indirizzo unitari, per una più sicura riuscita dell'esperimento.

La Commissione ha approvato l'art. 2 bis, proposto dal sottoscritto relatore, riguardante l'apposito Comitato regionale — già nominato —, con la inclusione nello stesso di un rappresentante della Cooperazione.

La Commissione inoltre ha accolto l'art. 3 nel nuovo testo della Giunta, concernente le disposizioni di carattere finanziario.

Il disegno di legge, con le modifiche di cui sopra, è stato approvato dalla maggioranza della Commissione, con l'astensione dei cons. Nardin e Preve Ceccon.

DISEGNO DI LEGGE

Autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti dell'agricoltura.

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi nel limite di spesa di lire 20.000.000, per l'effettuazione di particolari studi e prove sperimentali atti a garantire la scelta dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura, in modo da assicurare indefinitamente la commerciabilità a prezzo conveniente.

Art. 2

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la migliore realizzazione dei suddetti studi e prove, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, nonché di altri enti, associazioni o società specializzate in materia.

Art. 1

Idem.

Art. 2

... e prove, d'intesa con le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, e avvalendosi della collaborazione di altri enti, associazioni o società specializzate in materia.

Art. 2 bis

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a nominare una apposita commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione regionale e nella quale siano rappresentate le categorie interessate dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione.

A detta commissione sono affidati il coordinamento e l'effettuazione degli studi e delle prove di cui alla presente legge.

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 3

Alla spesa in oggetto si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per iniziative legislative in corso, iscritto al Capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione alle finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione alle finanze ha dato, all'unanimità, parere favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi nel limite di spesa di lire 20.000.000, per l'effettuazione di particolari studi e prove sperimentali atti a garantire le scelte dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura, in modo da assicurarne indefinitivamente la commerciabilità a prezzo conveniente.

E' posto ai voti l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1962.

Art. 2

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la migliore realizzazione dei suddetti studi e prove, d'intesa con Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, e avvalendosi della collaborazione di altri enti, associazioni o società specializzate in materia.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): L'intendimento della Giunta regionale nella presentazione di questo disegno di legge era, evidentemente quello di recare un efficace aiuto al settore dell'agricoltura, particolarmente per quel che riguarda la conservazione e la commerciabilità dei prodotti. Intendimento questo, che è altamente lodevole: questo per dire fin dall'inizio che l'iniziativa della Giunta ci trova consenzienti completamente.

Quando però si passi, dalla volontà espressa ad osservare gli strumenti ed i mezzi che sono

disposti per arrivare a questo scopo, allora sorgono dei dubbi. La via più semplice è sempre stata la migliore: in questo campo mi pare che non dovrebbero essere chiamati in causa molteplici enti, le Camere di commercio, il Comitato ed altri cui la legge accenna. A mio avviso il problema, almeno fino a questo momento, non si prospetta con aspetti economici, che giustificherebbero la presenza delle Camere di commercio, ma esclusivamente con aspetti scientifici. Camera di commercio, comitati ed altri enti non c'entrano; esistono le Università, esistono dei laboratori specializzati, o possono crearsene dei nuovi, con la collaborazione di fisici, di biologi, di botanici, perchè i mezzi che attendiamo possono essere indicati esclusivamente dalla scienza e dalla tecnica. Ben venga lo stanziamento dei venti milioni; se sarà necessario, si potrà anche successivamente provvedere ad ammannire altri cinque, altri dieci milioni, se si dimostreranno necessari al completamento degli studi per una conservazione — non dirò illimitata, che mi pare esagerata — più lunga possibile dei nostri prodotti.

Mi pare che si debba concretare un secondo articolo rapidissimo e semplice, che autorizzi l'Assessore o la Giunta a prendere contatti con Università italiane od istituti, che possano mettere a disposizione laboratori di ricerche, per mettere a disposizione di questi enti per tali ricerche i venti milioni. Avremo così la certezza di avere il meglio da un punto di vista scientifico, avremo la certezza di valerci di quegli strumenti scientifici delle Università, le quali avranno così un riconoscimento e la sensazione di essere incoraggiate e appoggiate; favoriremo anche, con ciò, la soluzione di problemi di natura generale, eviteremo complicazioni, le possibilità di creazione di enti e società, che relative spese, che sono quanto meno inutili.

Noi dovremo guardare soltanto alla parte scientifica e tecnica: perchè andare incontro a

complicazioni ed a spese inutili? Nel secondo articolo, così come è formulato, mi pare che ciò si prospetti.

Io non sono in grado, poichè sono l'unico componente del gruppo liberale, di proporre un emendamento; ma prego la Giunta di prendere atto di queste mie osservazioni, che sono state rivolte nello spirito della più aperta collaborazione e delle quali, mi pare, è difficile negare la validità.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola?

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che l'art. 2 non escluda la possibilità affacciata dal collega Corsini; si fa cenno ad enti, senza nessuna maggiore specifica. Si potrà, se si vuole, essere più precisi, ma credo che il testo proposto non osti a questa possibilità, che anch'io caldeggio di cuore.

La Giunta dovrebbe accettare questo suggerimento, rivolgendosi ad Istituti specializzati o ad Università per espletare il lavoro in questo settore.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Devo chiarire che sperimentazioni da laboratorio sono già state svolte, non direttamente dalla Regione, ma a queste è stata interessata la Regione e in particolare si è interessata la Camera di commercio di Bolzano. Quindi sul piano strettamente scientifico ci sono state delle prove, degli esperimenti, delle dimostrazioni, e si sono anche raggiunti dei risultati pure in una sede nostra molto adatta, che è stata quella del laboratorio dell'istituto di S. Michele.

Ora si tratta di uscire dalla fase stretta-

mente scientifica di laboratorio. Con questa legge si vuole arrivare alla produzione di un certo prodotto e vederlo confezionato in frutta di nostra produzione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Devo dire che il chiarimento che ci è stato fornito dal signor Assessore, capovolge completamente quella che era la volontà espressa dalle legge, nel suo articolo uno. La risposta che l'Assessore ci ha dato dice qualcosa che è in contrasto pieno con l'art. 1 che è fondamentale per definire la volontà della legge, nel suo art. 1. La risposta che l'Assessore ci ha dato dice qualcosa che è in contrasto pieno con l'art. 1 che è fondamentale per definire la volontà della legge stessa. L'art. 1 dice con chiarezza che non si tratta di introdurre in uso sul mercato prodotti già studiati o noti, ma di effettuare particolari studi e prove sperimentali. Se la lingua italiana ha un significato ed io lo capisco, studi o prove sperimentali, nulla hanno a che fare con prodotti che già siano noti.

Se la cosa è diversa, allora deve essere detta chiaramente e non solo nella relazione o nella risposta dell'Assessore, ma anche nella legge che è resa, da queste dichiarazioni, completamente diversa.

E forse sotto questo aspetto è giustificata la presentazione di questa legge da parte dell'Assessore al commercio. Se si tratta di commercializzare i prodotti, allora è giustificato l'art. 2, ma andiamo contro la volontà dell'art. 1. La cosa va chiarita.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Non mi pare esista contraddi-

zione fra le enunciazioni degli artt. 1 e 2. Gli esperimenti continuano: sono stati iniziati e condotti, come ho detto, ma su piccola scala, bisogna effettuarli su scala più ampia per conoscere le nuove possibilità tecniche. La nostra legge consente la prosecuzione degli esperimenti iniziati, in senso strettamente scientifico, riallacciandosi agli esperimenti eseguiti a cura della Camera di commercio di Bolzano; esperimenti che non possono restare soltanto su un piano teorico, ma bisogna svilupparla per constatarne i risultati pratici.

CORSINI (P.L.I.): Ma sarà l'iniziativa privata, che, una volta controllata l'efficienza dei prodotti, rischierà i milioni!

Perchè dobbiamo arrischiare noi i milioni?

PRESIDENTE: Se nessuno chiede più la parola pongo in votazione l'art. 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'art. 2 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Art. 2 bis

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a nominare un'apposita Commissione da un rappresentante dell'Amministrazione regionale e nella quale siano rappresentate le categorie interessate dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione.

A detta Commissione sono affidati il coordinamento e l'effettuazione degli studi e delle prove di cui alla presente legge.

E' posto ai voti l'art. 2 bis. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e una astensione.

Art. 3

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1962.

E' posto ai voti l'art. 3. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Nessuno prende la parola per dichiarazione di voto? Si prega di distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 35 - 30 favorevoli, 4 contrari, 1 scheda bianca.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 101: « *Provvidenze a favore della cooperazione* ».

La parola all'Assessore Turrini per la relazione della Giunta regionale.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

L'importanza della cooperazione nella evoluzione sociale iniziata in Italia alla fine della guerra è stata avvertita dall'Amministrazione regionale fin dal suo nascere; nel primo bilancio della Regione dell'anno 1949 si trovano stanziamenti in Lire 6 milioni a favore della cooperazione agricola, di Lire 5 milioni per contributi a favore di cooperative e vigilanza sulle stesse, e di Lire 500 mila per l'istituzione dello schedario della cooperazione.

Inoltre le prime leggi regionali di intervento economico (leggi n. 20 e n. 21 del 10 novembre 1950 e legge n. 11 del 24 settembre 1951) includevano tra i soggetti destinatari dei contributi regionali le società cooperative.

Nel corso degli anni 1950-1962 le iniziative a favore della cooperazione venivano mantenute e rafforzate.

Da una parte continuavano gli stanziamenti per le cooperative previsti dai bilanci annuali della Regione; dall'altra intervenivano nuove leggi di sostegno o di disciplina del settore; basti ricordare le menzionate leggi a favore delle cooperative agricole, la legge 30 giugno 1954 n. 14 a favore delle cooperative di consumo, le leggi regionali 28 settembre 1953, n. 13, 12 dicembre 1957, n. 19 che hanno esteso anche alle società cooperative agricole i provvedimenti di assistenza creditizia a favore dei danneggiati dalle gelate delle due rispettive annate agrarie, e le leggi n. 7 del 29 gennaio 1954 e 11 febbraio 1955, n. 3, per la vigilanza sulle cooperative e casse rurali.

Agli interventi sopraelencati, interventi che diedero un notevole contributo allo sviluppo e al progresso della cooperazione regionale, vennero aggiungendosi anche i seguenti, introdotti via via nello stato di previsione della spesa della Regione:

1) Contributi e sussidi per iniziative tendenti a promuovere e sviluppare la cooperazione;

2) Contributi e sussidi per promuovere e attuare convegni in regione e per la trattazione dei problemi concernenti la cooperazione, per studi cooperativistici, per viaggi di studio, per la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici e per la stampa e propaganda della cooperazione;

3) Sussidi straordinari a favore della Federazione delle cooperative agricole per l'attività di sviluppo e incremento della cooperazione.

Nel contempo si veniva mutando anche una struttura più unitaria in seno all'Amministrazione regionale nella materia della cooperazione. Essa era affidata fino all'anno 1960 alla competenza di tre diversi Assessorati (Assesso-

rato affari generali per la vigilanza — Assessorato agricoltura per le cooperative agricole — Assessorato finanze per le cooperative non agricole). Con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali di data 10 gennaio 1961, n. 38 A, veniva per la prima volta compresa nella competenza di un solo Assessore (per l'agricoltura e la cooperazione) tutta la materia degli interventi e della vigilanza sulle cooperative.

L'unificazione del settore ha consentito all'Assessore di esaminare l'utilità di un provvedimento organico che disciplini legislativamente i diversi interventi finora effettuati in base soltanto agli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale. Il provvedimento che viene ora presentato al Consiglio è stato esaminato, in collaborazione con gli uffici regionali, dalla Commissione regionale per la cooperazione e ritenuto tale da determinare una ulteriore evoluzione di questo settore. Le norme comprese nel presente disegno di legge costituiscono una prima parte di un organico intervento regionale, intervento che dovrà essere perfezionato, in relazione alla disponibilità finanziaria del bilancio regionale, con ulteriori norme di sostegno creditizio e di ricerche di mercato per le cooperative di produzione.

Le provvidenze previste dalla legge che si viene proponendo integrano quelle previste dalle note leggi dello Stato, ne seguono lo spirito e ne completano quasi l'azione. Vale la pena di ricordare il posto e l'importanza data dal Piano Verde alla cooperazione agricola, ma è anche necessario sottolineare come gli interventi previsti dal Piano Verde non possano dirsi sufficienti per dare al movimento cooperativo regionale quell'assistenza e quell'impulso di cui ha bisogno per camminare con i tempi e rag-

giungere in pieno i suoi scopi economici oltre che le sue finalità sociali.

Del resto anche altre Regioni a Statuto speciale hanno seguito la stessa strada. La Regione Siciliana con la legge 23 dicembre 1954, n. 47 e con la legge 30 dicembre 1960, n. 48, ha previsto tutta una serie di provvedimenti diretti al potenziamento degli impianti e delle attrezzature delle cooperative agricole ed allo sviluppo in genere della cooperazione. In particolare, l'art. 4 della legge del 1960 prevede tutta una serie d'interventi a favore sia delle cooperative singole che delle loro associazioni e consorzi.

A sua volta la Regione Sarda con sua legge del 27 febbraio 1957, n. 5 costituiva un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

Dopo aver accennato alla situazione della cooperazione ed ai motivi che hanno dato origine al presente disegno di legge, ne vengono ora illustrati i singoli articoli.

L'art. 1 prevede che l'Amministrazione regionale possa erogare contributi e sussidi per iniziative di studio nel settore cooperativo.

Con l'art. 2 è previsto l'intervento per organizzazione di corsi di preparazione e aggiornamento del personale e degli amministratori delle cooperative.

Con gli artt. 3 e 4 si prevede un intervento per le spese per revisioni ordinarie e straordinarie delle cooperative.

Giova forse sottolineare come già la legge austriaca del 1903, la prima ad introdurre per le cooperative della nostra regione la revisione obbligatoria, disciplinasse la revisione stessa quale forma di controllo d'autorità e, nello stesso tempo, quale opportuna forma di assistenza assicurata alle società revisionate. La legge austriaca, inoltre, demandava alle associazioni ri-

conosciute l'esecuzione della revisione. Si instaurò così quella prassi pluridecennale che fu alla base dello sviluppo della cooperazione regionale.

D'altra parte lo stesso D.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577, seguiva in sostanza gli stessi criteri e principi. Si arrivò, infine, alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, la quale, per le ragioni a suo tempo già illustrate, prevede che « la Regione, nei limiti di uno stanziamento apposito nel bilancio regionale, può contribuire nelle spese di revisione, di assistenza e di consulenza tecnica, legale ed amministrativa sostenute da parte delle associazioni di cui all'art. 17 ».

Tutto ciò rientra perfettamente nello spirito della legge, che istituisce la revisione obbligatoria nella forma accennata, e costituisce, nello stesso tempo, un modo di intervento che l'esperienza ha dimostrato il più opportuno per assicurare alle cooperative i caratteri e le finalità loro propri.

L'art. 5 definisce gli enti che potranno beneficiare degli interventi regionali e stabilisce le modalità di ripartizione dei contributi e sussidi.

L'art. 6 prevede erogazioni di sussidi a favore dei consorzi di secondo grado delle cooperative agricole per lo svolgimento di iniziative di coordinamento e assistenza tecnica.

L'art. 7 precisa i termini per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle spese e contiene l'indicazione degli enti che possono beneficiare delle provvidenze previste dal disegno di legge. Si è ritenuto di erogare i contributi e sussidi regionali agli organismi federativi delle società cooperative in modo da consentire l'esecuzione di iniziative di

ampio respiro e per impiegare in modo organico i fondi a disposizione che sono limitati.

L'art. 8 prevede un concorso della Regione nelle spese di revisione sulle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta sostenute dagli organi di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

L'art. 9 prevede la delega alle Province di Bolzano e Trento delle funzioni previste dalla legge. Le modalità sull'esercizio della delega sono quelle già poste in numerose altre leggi regionali di delega alle Province.

E' previsto anche il passaggio dei fondi occorrenti per l'attuazione della legge, dal bilancio regionale ai bilanci provinciali.

L'art. 10 contiene l'impegno a finanziare la legge di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

E' anche posta una norma particolare — art. 13 — per la decorrenza della legge.

Il disegno di legge illustrato consentirà all'Amministrazione regionale di operare continuamente ed in modo più organico a favore del movimento cooperativo. La cooperazione si potrà perciò rafforzare nella sua opera altamente sociale e di grande importanza economica: la società regionale abbisogna di forze ispirate da alti valori ideali nella nuova fase di sviluppo che si viene annunciando. La cooperazione rappresenta un grande potenziale di energie ed una quantità considerevole di attrezzature tecniche rivolte al progresso economico sociale.

E' doveroso pertanto per la Regione sviluppare e potenziare la cooperazione: si confida che il Consiglio regionale vorrà perciò accordare l'approvazione al disegno di legge che la Giunta regionale ha sottoposto al suo esame.

DISEGNO DI LEGGE
« PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA
COOPERAZIONE »

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare spese e sussidi per studiare la cooperazione, pubblicare studi cooperativistici di particolare interesse, promuovere riunioni e convegni per la trattazione dei problemi cooperativi, organizzare viaggi di studio e la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici, curare la stampa e la propaganda della cooperazione e attuare iniziative a carattere divulgativo connesse alle esigenze di un maggiore sviluppo e di una più moderna struttura della cooperazione.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi diretti alla organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione e di aggiornamento degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e del personale dipendenti degli enti cooperativi.

Art. 3

Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

Art. 4

Fermo il principio dell'art. 28, 1° comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia a intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione

di sussidi, attraverso le associazioni riconosciute a senso della legge precitata.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa, e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è abrogato.

Art. 5

I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati alla effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di coordinamento, di assistenza tecnica nella lavorazione e nella trasformazione dei prodotti e di assistenza commerciale per il collocamento degli stessi sui mercati, sia nazionali che esteri, svolta dai consorzi di secondo grado dei vari rami di società cooperative agricole.

Art. 7

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare do-

manda alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e, per la seconda metà, saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi corredati della documentazione delle effettive spese sostenute.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Art. 9

L'esercizio delle funzioni previsto dagli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 5, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per il ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dusini per la lettura della relazione della Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nella seduta 14 giugno 1963, alla quale era presente l'Assessore competente dott. Turrini.

L'Assessore ha illustrato ampiamente le finalità del provvedimento di legge, che risponde a uno dei compiti fondamentali della Regione, previsto nello Statuto di autonomia, dove appunto si rileva l'obbligo della Regione stessa di favorire e di incrementare la cooperazione in tutte le sue forme e nelle sue varie manifestazioni.

La Commissione condivide i criteri informativi del disegno di legge, prendendo atto con piacere che è allo studio dell'Assessorato un altro provvedimento di legge che prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle cooperative, anche e soprattutto nel momento della loro costituzione e del loro avvio.

La Commissione ha inteso apportare delle lievi modifiche al disegno di legge, più di carattere formale che sostanziale, per renderlo più rispondente alle finalità che si vogliono raggiungere e per ovviare ad eventuali rilievi del Governo e dell'Organo di controllo. Tali modifiche sono di seguito riportate.

La Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza dei suoi componenti, con il voto contrario del cons. Preve Ceccon.

Si rimette ora il disegno di legge all'esame dell'onorevole Consiglio regionale.

MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Al disegno di legge n. 101: « Provvidenze a favore della cooperazione ».

Art. 6

« ... di coordinamento, di assistenza tecnica nella lavorazione, nella trasformazione dei prodotti, di assistenza per il collocamento degli stessi... ».

Art. 9

(ultimo comma)

« Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva. Il termine per il ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ».

Art. 10

« Nell'esercizio 1963, all'onore derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in lire, si farà fronte mediante lo stanziamento di cui al cap. n. del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo ».

Art. 11

(Soppresso)

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per il parere espresso dalla Commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa finanze, presa visione delle modifiche apportate dalla Commissione agricoltura al disegno di legge di cui sopra, si permette di richiamare l'attenzione dell'onorevole Consiglio regionale sulla opportunità di accogliere l'articolo 10 proposto dalla

Giunta regionale e di mantenere l'art. 11, dando però validità alla legge a decorrere dal 1° gennaio 1964.

La Commissione inoltre propone che all'art. 9 — 2° comma — venga inserita la dizione: « su proposta della Giunta ».

Con tali raccomandazioni, la Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Unanimità.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare spese e sussidi per studiare la cooperazione, pubblicare studi cooperativistici di particolare interesse, promuovere riunioni e convegni per la trattazione dei problemi cooperativi, organizzare viaggi di studio e la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici, curare la stampa e la propaganda della cooperazione e attuare iniziative a carattere divulgativo connesse alle esigenze di un maggiore sviluppo e di una più moderna struttura della cooperazione.

Pongo in votazione l'art. 1, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi diretti alla organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione e di aggiornamento degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e del personale dipendente degli enti cooperativi.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

Fermo il principio dell'art. 28, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi, attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa, e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli, 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati alla effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

Pongo in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All'art. 6 leggo il testo della Commissione.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di coordinamento, di assistenza tecnica nella lavorazione, nella trasformazione dei prodotti, di assistenza per il collocamento degli stessi sui mercati, sia nazionali che esteri, svolta dai consorzi di secondo grado dei vari rami di società cooperative agricole.

Pongo in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, corredandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e per la seconda metà, saranno liquida-

ti dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi corredati della documentazione delle effettive spese sostenute.

Pongo in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle Commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Pongo in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All'art. 9 leggo il testo della Commissione.

Art. 9

L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 5, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per il ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich wollte hier, um bessere Klarheit zu haben, nur eine Anfrage stellen. Wie werden diese Geldmittel auf Grund des Art. 9, 2. Absatz den Provinzen übertragen? Hier steht, daß der Regionalrat jährlich jeder Provinz einen bestimmten Betrag zuweist. Kommt dieser Betrag in den Provinzhaushalt oder wird er von der Region direkt auf Grund der Zuteilung gemäß irgendeinem Beschluß verwaltet? Ich nehme an, daß dieser Betrag in den Landeshaushalt oder in die Haushaltsvoranschläge der Provinzen aufgenommen werden muß, weil es sich um den Regionalrat handelt, der diese Zuteilung vornimmt. Wenn ich hier um eine nähere Erklärung ersuche, dann

deshalb, weil es vielleicht zweckdienlicher wäre die entsprechenden Vorkehrungen rechtzeitig zu treffen. Ich kann mir vorstellen, daß es ungefähr so vor sich geht, wie dies beim Delegierungsgesetz für die Tierzucht erfolgt ist, d.h. daß im regionalen Haushalt der Betrag aufscheint und vom regionalen Haushalt in die Landesbilanzen übertragen wird, damit die Fonds dann in den Landesbilanzen aufscheinen. Sollte es nicht so sein, ersuche ich um nähere Klärung.

(Volevo fare soltanto una domanda ai fini di una maggiore chiarezza: come saranno passati alle Province questi fondi in base all'art. 9, secondo comma? Qui è detto che il Consiglio regionale assegnerà annualmente una certa somma ad ogni Provincia: passerà questa somma nel bilancio provinciale o sarà amministrata direttamente dalla Regione in base ad assegnazioni fatte per mezzo di delibere? Credo che, poichè è il Consiglio regionale che fa le assegnazioni, questo importo dovrebbe essere inserito nel bilancio provinciale o nei bilanci preventivi delle Province. Se chiedo maggiori spiegazioni lo faccio perchè sarebbe forse opportuno prendere in tempo le necessarie misure. Posso immaginare che il procedimento si svolgerà in questo modo perchè tale è la prassi ordinaria: così si è fatto anche per la legge in delega sulla zootecnica. Questa prassi consiste nel far comparire l'importo nel bilancio regionale e nel passarlo poi dal bilancio regionale a quelli provinciali affinché i fondi appaiano in questi ultimi. Se il procedimento non fosse questo vorrei chiarimenti più esaurienti).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La risposta all'interrogativo del consigliere Brugger è nell'art. 10 di questa

legge. La Commissione all'agricoltura aveva proposto di stralciarlo, ma la Commissione alle finanze ha chiesto fosse ripristinato, e anche noi come Giunta insistiamo su ciò. Comunque sarà come lei dice: i fondi verranno iscritti nel bilancio provinciale, la Provincia li amministrerà secondo quanto previsto dalla legge.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Leggo l'art. 10 proposto dalla Commissione.

Art. 10

« Nell'esercizio 1963, all'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in lire si farà fronte mediante lo stanziamento di cui al cap. n. del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo ».

Assessore Turrini, mancano le cifre e il numero del capitolo.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La Commissione agricoltura aveva proposto un emendamento modificativo di questo articolo e soppressivo dell'art. 11. La Commissione finanze ha ripristinato il testo della Giunta all'art. 10 ed ha reintrodotta anche l'art. 11. La Giunta chiede formalmente che sia reintrodotta l'art. 10 nel testo proposto nel disegno di legge originario.

PRESIDENTE: C'è un emendamento a firma Dalvit, Turrini, Avancini, che propone il seguente art. 10:

« Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale ».

La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mit Art. 10 wird etwas bestimmt, was schon im Art. 9 enthalten ist. In früheren ähnlichen Gesetzen hat es dieser zweiten Bestimmung nicht bedurft. Wenn wir jetzt eine neue Bestimmung einführen, dann müßten wir in allen zukünftigen Gesetzen dieser Art diese zusätzliche Bestimmung einführen. Ist sie nicht notwendig, dann sollte man sie auch nicht vorsehen. Die Kommission war der Ansicht, daß Art. 10 im zweiten Absatz des Art. 9 enthalten ist, weil es dieselbe Bestimmung ist.

(L'art. 10 non fa che ripetere quanto già detto nell'art. 9: anche in precedenti leggi analoghe non c'è mai stato bisogno di ripetere tale disposizione. Se introduciamo ora questa nuova disposizione, ci obbligheremo a farlo in tutte le leggi future: se questa norma non è necessaria sarà anche opportuno tralasciarla. La commissione ha espresso il parere che l'art. 10 da disposizioni già contenute nel secondo comma dell'art. 9).

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter dice che questo art. 10 è già contenuto nel secondo comma dell'art. 9, e che l'art. 11 dice quasi la stessa cosa.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): L'art. 9 dispone quasi la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, cons. Benedikter. L'art. 9 dice: « Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge », e non dice con quale fondo. L'art. 10 dice: « Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale ». Le somme variano di anno in anno. E' una disposizione di carattere finanziario, che mi pare sia utile inserire.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma la prassi...

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Va bene la prassi, però secondo la ragioneria è più chiaro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Die Einfügung dieses Artikels hätte einen größeren Sinn zur Klärung, wenn durch ihn dann die vorher besprochene Maßnahme als die Überführung in die Landesbilanzen aufscheinen würde. Vielleicht könnte man den Artikel so wie er ist belassen und zusätzlich noch den Satz anfügen: « Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale e trasferite nei bilanci delle Province ». Dann wäre die vorher gestellte Frage vielleicht noch klarer.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): *(Interrompe)*.

BRUGGER (S.V.P.): Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt noch einmal zur besseren Klärung zusätzlich das Wort ergreife. Mit dem Ausdruck « assegnare » ist meines Dafürhaltens noch nicht klargestellt, daß die Beträge auch in die Provinzbilanzen hineinkommen. Man könnte auch annehmen, daß unter dem Begriff « assegnare » gemeint sei, durch einen Beschluß festzustellen, wieviel im Regionalhaushalt oder aus dem Fonds, der im Regionalhaushalt vorgesehen ist, der Provinz Bozen und wieviel der Provinz Trient zugeteilt wird. Die so den beiden Provinzen im Regionalhaushalt zugeteilten Geldmittel werden dann wieder über die Verwaltungspraxis der Region verwaltet. Man könnte eventuell die Auslegung

dieses Absatzes auch so auffassen; aber nachdem vorher vom Regionalassessor eine Klärung in anderem Sinne gegeben wurde, besteht unbedingt die Notwendigkeiten diesem Zusatz anzufügen, was für Art. 10 eine Rechtfertigung wäre.

(L'inserimento di questo articolo avrebbe un maggiore significato se in base ad esso si prendesse il provvedimento di cui si parlava poc'anzi, cioè si inserissero gli importi nei bilanci delle Province. Forse si potrebbe lasciare l'articolo tale e quale aggiungendovi la seguente frase: « Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale e trasferite nei bilanci delle Province ». La domanda posta prima risulterebbe allora più chiara.

TURRINI (Assessore Agricoltura e cooperazione - D.C.): *(Interrompe)*.

BRUGGER: *(Scusi se prendo ancora la parola per chiarire meglio: l'espressione « assegnare » mi sembra non indichi abbastanza chiaramente che gli importi devono essere iscritti nei bilanci delle Province. Il termine « assegnare » si potrebbe anche interpretare come uno stabilire, attraverso una delibera, l'entità delle somme da assegnare alla Provincia di Trento ed a quella di Bolzano dal bilancio regionale o dal fondo previsto nel bilancio regionale. I fondi assegnati in tal modo alle due Province nel bilancio regionale sarebbero poi amministrati attraverso l'amministrazione attiva della Regione. Questo comma si potrebbe dunque eventualmente interpretare anche così: poichè però l'Assessore ci ha dato una spiegazione diversa è assolutamente necessario fare quest'aggiunta che costituirebbe una giustificazione per l'art. 10).*

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): In questo art. 9, che abbiamo già votato, si fa riferimento all'art. 70 dello Statuto, che parla di assegnazione. Sarebbe pericoloso accettare la sua tesi, cons. Brugger. Anche il suo collega Benedikter mi da ragione, non vede? Uno è fissare il principio dell'assegnazione dei fondi, altro è dire che la somma sarà stabilita con legge di bilancio. Forse la cosa ha carattere formale. E' meglio lasciare così perchè è più chiaro.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'art. 10. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

Art. 11

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

Pongo ai voti l'art. 11, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33 - 28 sì, 3 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 119: « *Partecipazione della Regione alla Società per azioni idrovia Ticino-Mincio* ».

(*) Vedi Appendice a pag. 40

La parola all'Assessore Salvadori per la relazione della Giunta regionale.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.):

Con legge regionale 16 dicembre 1959, n. 20, la Regione ha partecipato al Consorzio per il Canale navigabile Ticino-Mincio costituito fra le province e le Camere di commercio di Brescia, Verona, Mantova e Trento, concorrendo per il quadriennio 1959-1962 con la quota di L. 375.000 annue.

Conseguiti, nel decorso quadriennio, gli scopi essenziali per i quali era stato costituito il Consorzio, la realizzazione dell'opera, il cui progetto di massima è stato approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è ora affidata alla neo costituita Società per la costruzione e l'esercizio dell'Idrovia alla quale hanno aderito le Province e le Camere di commercio di Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Como, Varese, Sondrio oltre ai Comuni di Milano, Sesto S. Giovanni, Bergamo, Rovato, Montechiari, Verona, Mantova, Como e Lecco.

Considerata la rilevante importanza dell'idrovia che con l'allacciamento al lago di Garda interesserà direttamente l'economia della regione, la Giunta regionale, per gli stessi motivi che giustificarono l'adesione al Consorzio, ritiene suo dovere partecipare alla Società che si propone di realizzare l'opera e sottoporre quindi all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio il presente disegno di legge relativo alla partecipazione della Regione alla società.

L'entità dell'importo da sottoscrivere è proposto nel disegno di legge in Lire 1.500.000 pari all'importo complessivo sottoscritto dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Trento che hanno già aderito alla costituenda società.

Data pertanto l'evidente opportunità dell'adesione alla predetta Società da parte della Regione, la Giunta regionale proponente il disegno di legge confida nella sollecita approvazione di tutti i Consiglieri.

DISEGNO DI LEGGE
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETA' PER AZIONI IDROVIA TICINO - MINCIO.

Articolo unico

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1963, la spesa di Lire 1.500.000 per la partecipazione della Regione alla società per azioni « Idrovia Ticino - Mincio » con sede in Brescia.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ziller per la relazione della Commissione industria e commercio.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa industria e commercio ha espresso parere favorevole ad unanimità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione legislativa alle finanze.

LUTTERI (D.C.): Anche la Commissione legislativa alle finanze ha espresso parere fa-

vorevole a questo disegno di legge, all'unanimità.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale?

Se nessuno prende la parola dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Articolo unico

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1963, la spesa di lire 1.500.000 per la partecipazione della Regione alla società per azioni « Idrovia Ticino - Mincio » con sede in Brescia.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Pongo ai voti l'articolo unico, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Se nessuno prende la parola, prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30 - 26 favorevoli, 1 contrario, 3 schede bianche.

La legge è approvata (*).

La seduta è tolta, i lavori riprendono domani alle ore 9.

(Ore 12.45).

(*) Vedi Appendice a pag. 43



APPENDICE



« DENOMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI FERRARA SCHMIEDEN DEL COMUNE DI SESTO IN PROVINCIA DI BOLZANO »

Articolo unico

La denominazione della frazione, sita a sud del capoluogo del Comune di Sesto, in provincia di Bolzano, è determinata in quella di « Ferrara » nel testo italiano ed in quella di « Schmieden » nel testo tedesco.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA FRAZIONE DI "MASI DI LASINO" DEL COMUNE DI LASINO IN PROVINCIA DI TRENTO, IN QUELLA DI "PERGOLESE" ».

Articolo unico

La denominazione della frazione di "Masi di Lasino" del Comune di Lasino in provincia di Trento è modificata in quella di "Pergolese".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 20 MILIONI PER STUDI E PROVE SPERIMENTALI PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA ».

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi, nel limite di spesa di Lire 20 milioni, per l'effettuazione di particolari studi e prove sperimentali, atti a garantire la scelta dei migliori sistemi di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura, in modo da assicurarne indefinitivamente la commerciabilità a prezzo conveniente.

Art. 2

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia del commercio, è autorizzata ad assumere le iniziative necessarie per la migliore realizzazione dei suddetti studi e prove, d'intesa con le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, e avvalendosi della collaborazione di altri enti, associazioni o società specializzate in materia.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a nominare un'apposita Commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione regionale e nella quale siano rappresentate le categorie interessate dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione.

A detta Commissione sono affidati il coordinamento e l'effettuazione degli studi e delle prove di cui alla presente legge.

Art. 4

All'onere di Lire 20 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota del fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE »

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare spese e sussidi per studiare la cooperazione, pubblicare studi cooperativistici di particolare interesse, promuovere riunioni e convegni per la trattazione dei problemi cooperativi, organizzare viaggi di studio e la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici, curare la stampa e la propaganda della cooperazione e attuare iniziative a carattere divulgativo connesse alle esigenze di un maggiore sviluppo e di una più moderna struttura della cooperazione.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi diretti alla organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione e di aggiornamento degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti e del personale dipendente degli enti cooperativi.

Art. 3

Le spese per le revisioni straordinarie delle cooperative previste dall'art. 16 della legge regionale 20 gennaio 1954, n. 7, sono poste a carico dell'Amministrazione regionale, salvo il diritto di rivalsa contro gli eventuali responsabili.

Art. 4

Fermo il principio dell'art. 28, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata tuttavia ad intervenire nelle spese di revisione ordinaria delle cooperative mediante erogazione di sussidi, attraverso le associazioni riconosciute a sensi della legge precitata.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere sussidi per le spese di assistenza tecnica, legale ed amministrativa, e per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione svolta da parte delle associazioni riconosciute di cui al comma precedente.

Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è abrogato.

Art. 5

I sussidi e i contributi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere concessi alle associazioni di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

La ripartizione dei sussidi e dei contributi fra le associazioni predette è disposta in maniera che il sussidio e il concorso nelle spese concessi da parte dell'Amministrazione regionale siano proporzionati alla effettiva entità dei servizi svolti e al numero delle revisioni ordinarie da eseguirsi da parte di ciascuna associazione.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di coordinamento, di assistenza tecnica nella lavorazione, nella trasformazione dei prodotti, di assistenza per il collocamento degli stessi sui mercati, sia nazionali che esteri, svolta dai consorzi di secondo grado dei vari rami di società cooperative agricole.

Art. 7

Per beneficiare delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, le associazioni, i consorzi e le società cooperative debbono presentare domanda alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato al quale è assegnata la materia della cooperazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, correandola con i programmi ed i relativi preventivi di spesa.

I sussidi potranno essere concessi nella misura fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per la metà, saranno anticipati sulla base dei programmi preventivi presentati, non appena emanato il decreto di concessione, e, per la seconda metà, saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi comprovanti l'attività svolta e le iniziative attuate dagli enti beneficiari.

I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno liquidati dietro presentazione dei consuntivi corredati della documentazione delle effettive spese sostenute.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso nella misura fino al 50 per cento nelle spese revisionali sostenute dalle società cooperative, non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la cui revisione ordinaria sia stata eseguita a mezzo di revisore nominato dalle Commissioni provinciali per le cooperative ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Art. 9

L'esercizio delle funzioni previsto dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 4 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 5, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per il ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETA' PER AZIONI IDROVIA TICINO - MINCIO »

Articolo unico

E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1963, la spesa di Lire 1.500.000 per la partecipazione della Regione alla società per azioni « Idrovia Ticino-Mincio » con sede in Brescia.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

